



**COMUNE DI GALLICANO
PROVINCIA DI LUCCA**

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ART.21 DELLA LRT 65/2014
AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO E
RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI**

dott. ing. Angela Piano

Marzo 2021

1. PREMESSA

Vista la Delibera della Giunta Comunale di Galliciano Atto n. 20 del 04.02.2021, oggetto : Indirizzi generali per rettifica errori materiali presenti nella pianificazione urbanistica (Regolamento Urbanistico) nella fattispecie contenuti negli Artt. 83 e 90 della normativa tecnica di attuazione che riscontra:

- *in attesa del nuovo Piano Operativo Intercomunale, il cui avvio è stato formalizzato con delibera del Consiglio dell'Unione Comuni Garfagnana n.14 del 23/07/2020 avente anche i contenuti dell'avvio della valutazione ambientale strategica (VAS), (e previsioni urbanistiche attuabili sono rappresentate dal Regolamento Urbanistico vigente;*
- *il Regolamento Urbanistico vigente è stato redatto ai sensi dell'ex. L.R 1/2005 art.55 e approvato con delibera di C.C n.22 del 31/08/2007, al quale si sono succedute alcune varianti, ultima delle quali approvata con delibera di C.C n.28 nella seduta 03/12/2013;*
- *per quanto precedentemente asserito, sino alla formazione del nuovo Piano Operativo Intercomunale, le previsioni del Regolamento Urbanistico e sue varianti, non in contrasto con il nuovo Piano Strutturale Intercomunale, risultano comunque attuabili;*
- *tra le previsioni urbanistiche vi sono le aree artigianali-industriali corrispondenti alle aree omogenee D ai sensi dell'art.2 del D.M 02/0411968 n. 1444, che ai fini dell'economia rappresentano una risorsa importante del territorio comunale;*
- *le aree artigianali industriali sono disciplinate principalmente dai seguenti articoli della Normativa Tecnica di Attuazione (NTA) del Regolamento Urbanistico: art. 83 Insediamenti produttivi recenti; art. 90 Insediamenti produttivi in formazione;*
- *in entrambi gli articoli, ovvero al comma 7 dell'art.83 e al comma 5 dell'art.90 è riportata la seguente dicitura: "In queste aree sono vietate le attività insalubri e a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs.334/99 e al D.M 09/052001"*
- *i riferimenti al D.Lgs.334/'99 e al D.M 09/05.2001 sono da ricondurre alle attività di azienda a rischio di incidente rilevante e non alle attività insalubri;*
- *vista la LRT 65/2014 con particolare riferimento all'art.21 avente ad oggetto:"aggiornamento del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali";*
- *di avviare le procedure previste dalla L.R 65/2014 art.21, per la correzione degli errori materiali presenti negli articoli 83 comma 7 e 90 comma 5, i quali attuano un divieto alle attività a rischio incidente rilevante ai sensi delle normative ivi riportate, determinando pertanto la cancellazione degli errori materiali contraddistinti dalla dicitura " attività insalubri".*

Sulla base di quanto esposto nella delibera sopra riportata al fine di affrontare la problematica in esame e definire la correzione degli errori materiali citati si effettua, sulla base della analisi del sistema normativo di riferimento nazionale, la disamina della disciplina comunale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI ALLE "ATTIVITÀ INSALUBRI"

Relativamente alle "attività insalubri" le disposizioni normative sono le seguenti:

Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265)

Capo III Delle lavorazioni insalubri

Art. 216.

Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscriverci ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podesta', il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo' vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

D.M. 5 settembre 1994

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie

1. È approvato l'allegato elenco delle industrie insalubri che sostituisce l'elenco di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1912, e successive modifiche.

Il decreto articola le industrie insalubri in:

Parte I - Industrie di prima classe: A) Sostanze chimiche e fasi interessate dell'attività industriale; B) Prodotti e materiali e fasi interessate dell'attività industriale; C) Attività industriali

Parte II - Industrie di seconda classe: A) Sostanze chimiche e fasi interessate - soglia quantitativa; B) Materiali e prodotti e fasi interessate - soglia quantitativa; C) Attività industriali

3. RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI ALLE “ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE”

Relativamente alle “attività a rischio di incidente rilevante” allo stato attuale le disposizioni normative sono le seguenti:

Dal 1° giugno 2015 è in vigore la cd. Seveso III Direttiva 2012/18/UE, a cui tutti gli Stati membri della comunità europea dovevano allinearsi entro il 31 Maggio 2015, l'Italia ha recepito questa Direttiva con il D.Lgs 105 del 15 Luglio 2015, entrato in vigore il 29 luglio 2015.

Il D.Lgs è strutturato come Testo Unico sulla materia del rischio di incidente rilevante e riordina la legislazione sull'argomento, quali:

- Direttiva Seveso I: direttiva 82/501/CEE (recepita con D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175);
- Direttiva Seveso II: direttiva 96/82/CE (recepita con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334);
- Modifica Seveso II: direttiva 2003/105/CE (recepita con D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238);
- Direttiva Seveso III: direttiva 2012/18/UE (recepita con il D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105).

In allegato al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 citato nelle disposizioni normative del Regolamento Urbanistico sono riportati gli elenchi degli stabilimenti oggetto del decreto.

Per inquadrare quanto citato nelle disposizioni normative del Regolamento Urbanistico si riportano degli estratti del "DECRETO del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, stabilisce requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente e in relazione alla necessita' di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali per:

- a) insediamenti di stabilimenti nuovi;*
- b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;*
- c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.*

Art. 4 (Pianificazione urbanistica)

1. Gli strumenti urbanistici, nei casi previsti dal presente decreto, individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 3, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all'area vasta. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (R/R)" relativo al controllo dell'urbanizzazione, di seguito denominato "Elaborato Tecnico".

2. L'Elaborato Tecnico, che individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, e' predisposto secondo quanto stabilito nell'allegato al presente decreto.

3. Le informazioni contenute nell'Elaborato Tecnico sono trasmesse agli altri enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali perche' possano a loro volta attivare le procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di loro competenza.

4. In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonche' di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie si deve in ogni caso tenere conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.

5. Nei casi previsti dal presente decreto, gli enti territoriali competenti possono promuovere, anche su richiesta del gestore, un programma integrato di intervento, o altro strumento equivalente, per definire un insieme coordinato di interventi concordati tra il gestore ed i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzato al conseguimento di migliori livelli di sicurezza.

Allegato 1 (Criteri guida per l'applicazione del Decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, relativo all'Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la Conferenza Stato - Regioni)

4. PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DELL'UNIONE COMUNI GARFAGNANA

La Disciplina del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dell'Unione Comuni Garfagnana (Doc. 5) definisce al comma 3 dell'Art. 30 - Le strategie per la riqualificazione del sistema produttivo:

Il PSI persegue il consolidamento delle attività artigianali ed industriali presenti sul territorio con azioni mirate al miglioramento dell'accessibilità degli impianti e della mobilità delle merci, alla compatibilità ambientale degli insediamenti e delle lavorazioni, con particolare riferimento alle attività estrattive, al riordino ed ammodernamento dei poli produttivi, al sostegno dell'innovazione dei prodotti e dei processi produttivi. A tal fine promuove e sostiene gli interventi per:

- attrezzare e qualificare gli insediamenti artigianali ed industriali esistenti con azioni diversificate in relazione alla loro tipologia e localizzazione come indicato di seguito:

- rafforzare il carattere specialistico dei tessuti produttivi a piattaforma (Castelnuovo di G., Gallicano, indicati nella tav. P03-II, anche in conformità alle indicazioni del PIT, con interventi di messa in sicurezza idraulica, adeguamento infrastrutturale e tecnologico, con attrezzature ecologiche e con dotazioni di servizi avanzati sul modello delle APEA di cui all'art.129 della LR 65/2014;) promuovere il riordino e, ove necessario, il completamento urbanistico e la riorganizzazione funzionale dei tessuti produttivi minori, a carattere prevalentemente lineare, indicati nella tav. P03.II con azioni orientate ad accrescere la qualità e la multifunzionalità degli insediamenti;*

Nel Doc 5A - Atlante dei comuni per il comune di Gallicano individua tra gli Obiettivi il seguente:

Nel territorio del Comune di Gallicano il Piano Strutturale Intercomunale persegue i seguenti obiettivi nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del Territorio ed in coerenza con le indicazioni strategiche contenute nella Parte III della Disciplina del Piano: promuovere uno sviluppo sostenibile dell'economia locale con il sostegno all'innovazione ed alla riqualificazione del sistema produttivo (piattaforma industriali di Gallicano e Bolognana), con il potenziamento delle infrastrutture e delle connessioni digitali, con la qualificazione dei servizi direzionali e terziari, sulla base delle indicazioni dell'art.30;

Si riporta inoltre un estratto Doc.VAS1 – Rapporto Ambientale del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Comuni Garfagnana

“AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Indicatori di stato e di pressione

Sul territorio in oggetto non sono presenti aziende a rischio di incidente rilevante (Fonte: database SIRA di ARPAT).

Indicatori delle politiche

Le aziende a rischio di incidente rilevante sono gli stabilimenti, noti anche come Aziende Seveso, presso i quali - a causa della presenza di determinati quantitativi di sostanze pericolose - possono verificarsi, nel corso dell'attività, eventi quali incendi, esplosioni di grande entità o emissioni incontrollate che possono dar luogo ad un pericolo grave - immediato o differito - per la salute umana o per l'ambiente. "Emanata inizialmente in ambito comunitario dopo l'incidente del 1976 all'ICMESA di Seveso, che provocò l'emissione di diossina in atmosfera, nel corso degli anni la storia della normativa in materia delinea chiaramente l'evoluzione del concetto di sicurezza. Si passa infatti da un'attenzione rivolta principalmente alle installazioni industriali e ai lavoratori che all'interno di esse operavano, alla considerazione delle attività produttive nel loro contesto territoriale, urbano e ambientale, con particolare riferimento alla tutela della popolazione e dell'ambiente circostante. La prima normativa che ha tra l'altro stabilito il diritto dei cittadini interessati all'informazione sulle misure di sicurezza da fornire d'ufficio e nella forma più idonea e ha ampliato la partecipazione dei soggetti interessati al processo della pianificazione d'emergenza in riferimento alla prevenzione degli incidenti rilevanti e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e l'ambiente è il D.Lgs. n. 334/1999, che ha recepito la Direttiva 96/82/CE, nota come "Direttiva Seveso 2". Il Decreto n. 334/1999 è stato successivamente modificato dal D.Lgs. n. 238/2005, di attuazione della Direttiva 2003/105/CE (che ha modificato la precedente Direttiva 96/82/CE). Successivamente l'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2012/18/UE detta "Seveso 3". Il Decreto Legislativo 105/2016, che recepisce l'ultimo aggiornamento della Direttiva Seveso "ter", conferma il ruolo centrale delle ispezioni nella prevenzione degli incidenti rilevanti. Le finalità delle ispezioni sono il controllo della corretta applicazione delle procedure adottate dall'Azienda all'interno del Sistema di gestione della sicurezza e la verifica e il controllo dei sistemi tecnici, in particolare quelli critici. L'obiettivo è di prevenire l'accadimento di incidenti rilevanti, connessi con determinate sostanze pericolose, e limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, all'interno ed all'esterno dei siti. Le ispezioni prevedono controlli sui sistemi tecnici, sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e sul Sistema di Gestione della Sicurezza, articolato nella struttura a 8 punti prescritta dall'art. 14 del D.Lgs. 105/2015 e con i requisiti descritti nell'Allegato B al citato decreto (punti da 1 a 8 in tabella). La gestione della sicurezza è stata specificata con DPCM 23/02/2005 "Pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante – Linee Guida" e il DM 9/5/2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante". [Fonte: ARPAT]

Dal Doc. VAS2 – sintesi non tecnica del PSI si riportano "le strategie di sviluppo sostenibile dei settori commerciali e produttivi contribuiscono ad una qualificazione ecologica delle piattaforme produttive, con un impatto positivo rispetto alla gestione dei rifiuti, dei consumi idrici e della qualità degli scarichi, oltre che rispetto all'efficienza energetica".

Inoltre sempre dallo stesso documento punto 3.7 Possibili misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi sull'ambiente a seguito all'attuazione del piano, si riporta "Le strategie del PSI per il sistema produttivo prevedono di rafforzare il carattere specialistico dei tessuti produttivi a piattaforma indicati nella tav. P03-II , anche in conformità alle indicazioni del PIT, con interventi di messa in sicurezza idraulica, adeguamento infrastrutturale e tecnologico, con

attrezzature ecologiche e con dotazioni di servizi avanzati sul modello delle APEA di cui all'art.129 della LR 65/2014”.

Da quanto esposto nel sistema normativo e nella valutazione ambientale del PSI non viene considerata, in quanto non rilevante per la valutazione ambientale del territorio, la presenza delle attività insalubri.

5. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

Si riporta un estratto della Valutazione degli Effetti Ambientali del Regolamento Urbanistico, che affronta la problematica delle aziende a rischio di incidente rilevante, non considerando, in quanto non rilevante per la valutazione ambientale del territorio, quella relativa alle attività insalubri.

Aziende a rischio di incidente rilevante

In comune di Galliciano come risulta dalla relazione del Quadro Conoscitivo di PS, non sono presenti stabilimenti che presentano un rischio di incidente rilevante, secondo la definizione e i limiti (relativi alla quantità e pericolosità di sostanze depositate e impiegate nei processi) del D. Lgs 334/1999. In Provincia di Lucca sono presenti tre stabilimenti che presentano un rischio di incidente rilevante, localizzati nella Piana di Lucca e precisamente nei comuni di Altopascio e di Porcari.

In comune di Galliciano non sono presenti aziende la cui attività rientri in quelle di cui agli artt. 4 – 8 del D. Lgs 334/99 e del D.M. 09/05/01.

6. LE “ATTIVITÀ INSALUBRI” E LE “ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE”

Come risulta dalla documentazione citata, in comune di Galliciano non sono presenti attività soggette a incidente rilevante.

Relativamente alle attività insalubri il Decreto del Ministero della Sanità 05.09.1994 introduce la nuova e più recente classificazione di cui all'art. 216 del R.D..

Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito) ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriali. Un'industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quando l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Industrie ricadenti nella I° classe:

L'interessato deve provvedere ad una valutazione delle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), dei prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti) e del tipo di attività e classificare l'industria sulla base dell'elenco di cui al D.M. 5/09/1994.

Industrie ricadenti nella II° classe:

La seconda classe è rappresentata dalle industrie che necessitano di speciali cautele per la incolumità del vicinato che dovranno per legge essere dimostrate nella documentazione da presentare al competente SUAP e sottoposte alla verifica delle autorità competenti.

Attività da svolgere per la I° e II° classe:

Per le attività insalubri, prima e seconda classe, la normativa vigente prevede per l'avvio/modifica/trasferimento di attività artigianali e industriali classificate insalubri che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere inoltrata al SUAP, almeno 15 giorni prima dell'effettivo avvio/modifica/trasferimento. La documentazione viene sottoposta alla verifica delle autorità competenti.

7. IL REGOLAMENTO URBANISTICO

Il Regolamento Urbanistico approvato con DCC n. 22 del 31.08.2007, individua tre tipologie di aree a destinazione produttiva: *Insedimenti produttivi consolidati*; *Insedimenti produttivi recenti*; *Insedimenti produttivi in formazione*, tali aree sono individuate nelle Tavv.: 2.4.1. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 4 - Gallicano capoluogo nord (scala 1:2.000); 2.4.2. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 4 - Gallicano capoluogo sud (scala 1:2.000); 2.5. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 5 - Bolognana (scala 1:2.000); 2.7. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 7 - Campia e La Barca (scala 1:2.000).

Tali aree sono state definite e la loro localizzazione risulta separata nettamente dal sistema insediativo a carattere residenziale, quindi si può definire che in base alle scelte del Regolamento Urbanistico le aree a destinazione produttiva sono *“tenute lontane dalle abitazioni”* ed inoltre sono state definite *“speciali cautele per la incolumità del vicinato”* ai sensi del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

A seguito si riporta per quanto di riferimento alla presente procedura degli estratti del sistema normativo del Regolamento Urbanistico relativi alle tre tipologie di aree a destinazione produttiva.

Articolo 77 - Insediamenti produttivi consolidati

1. Gli Insediamenti produttivi consolidati individuati nella Tavola 2.4 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono formati nella UTOE:
 - UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo
2. L'Insediamento produttivo consolidato corrisponde alla zona territoriale omogenea D ai sensi del DM 1444/1968.

Articolo 83 - Insediamenti produttivi recenti

1. Gli Insediamenti produttivi recenti sono individuati nelle Tavole 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono formati nella UTOE:
 - UTOE n° 4 - Gallicano capoluogo
 - UTOE n° 5 - Bolognana

2. L'Insediamento produttivo recente corrisponde alla zona territoriale omogenea D ai sensi del DM 1444/1968.

7. In queste aree sono vietate le attività insalubri e a rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs. 334/99 e al DM 09.05.2001.

Articolo 90 - Insediamenti produttivi in formazione

1. Gli Insediamenti produttivi in formazione sono individuati nelle Tavole 2.4 del Quadro Propositivo di RU con apposita campitura, si sono presenti nelle UTOE:

- UTOE n° 4 - Galliciano capoluogo

2. L'Insediamento produttivo in formazione corrisponde alla zona territoriale omogenea D del DM 1444/1968.

5. In queste aree sono vietate le attività insalubri e a rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs 334/99 e al DM 09.05.2001.


Dagli estratti sopra riportati risulta chiara la seguente incongruenza vengono citate le "attività insalubri" senza i relativi riferimenti normativi a livello statale e le attività "a rischio di incidente rilevante" riportando correttamente i relativi riferimenti normativi a livello statale D. Lgs 334/99 e al DM 09.05.2001 (vigenti al momento della redazione del Regolamento Urbanistico).

Inoltre questi divieti sono previsti esclusivamente per le aree di cui agli Artt. 83 e 90, e non per le aree di cui all'Art. 77, all'interno delle quali non è pensabile, considerata la loro articolazione e strutturazione, la localizzazione di attività "a rischio di incidente rilevante", ma considerata la tipologia delle "attività insalubri" queste possono essere normalmente ivi localizzate.

Per analizzare le scelte del Regolamento Urbanistico si riportano degli estratti delle tavole in cui sono presenti le aree a destinazione produttiva, attraverso l'analisi dei loro ingrandimenti, in cui in corrispondenza del confine con le aree a destinazione residenziale viene individuata una fascia di 10 ml, sono valutate le reali distanze. Rispetto a queste aree vengono inoltre riportate le foto aree più recenti (anno 2019) per illustrare il reale stato dei luoghi.

Come risulta dagli estratti a seguito riportati le aree a destinazione produttiva del Regolamento Urbanistico confinano con porzioni del sistema insediativo a carattere residenziale solo per parziali porzioni del loro perimetro.

Inoltre, sempre relativamente al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'Art. 4 (*Pianificazione urbanistica*) del DECRETO del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" il sistema urbanistico comunale definisce "le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all'area vasta" **vietando la localizzazione aziende "a rischio di incidente rilevante"**.



Estratto Tav 2.4A del Regolamento Urbanistico –inquadramento generale fuori scala

LEGENDA

- Insediamento produttivo consolidato
- Insediamento produttivo recente
- Insediamento produttivo in formazione
- Insediamento terziario consolidato




Particolare area produttiva consolidata (fuori scala)



Ortofoto AGEA 2019





Dall'estratto Tav 2.4A in cui è riportata la fascia di 10 ml rispetto al perimetro dell'area per insediamenti produttivi consolidati, risulta che per l'area "exCC" (Cucirini Cantoni) tale distanza interessa solo due edifici a carattere residenziale posti sul lato est, tali immobili classificati come "insediamento residenziale consolidato", sono stati edificati come quelli all'interno dell'area produttiva nel ventesimo secolo, quindi precedentemente alla redazione del Regolamento Urbanistico.


Lungo il lato sud dell'area produttiva la distanza rispetto all'insediamento a carattere residenziale è di oltre 30 ml in quanto all'interno dell'area produttiva, su questo lato sono presenti aree a parcheggio e spazi verdi, come risulta dalla foto aerea.



Estratto Tav 2.4B del Regolamento Urbanistico inquadramento generale fuori scala

LEGENDA

-  Insediamento produttivo consolidato
-  Insediamento produttivo recente
-  Insediamento produttivo in formazione
-  Insediamento terziario consolidato




Particolare area produttiva recente (fuori scala)



Ortofoto AGEA 2019

Dall'estratto Tav 2.4B in cui è riportata la fascia di 10 ml rispetto a questa porzione di territorio in cui sono presenti insediamenti produttivi recenti, risulta che per queste aree rispetto agli immobili a carattere residenziale tale distanza è più che rispettata in quanto le valutazioni effettuate non tengono in considerazione le distanze dai confini che devono essere rispettate per il posizionamento degli immobili, come si può evincere dalla foto area.




Particolare area produttiva recente (fuori scala)




Ortofoto AGEA 2019

Anche in questo caso, in cui nell'estratto Tav 2.4B è riportata la fascia di 10 ml, risulta che tale distanza è più che rispettata in quanto le valutazioni effettuate non tengono in considerazione le distanze dai confini che devono essere rispettate per il posizionamento degli immobili e della presenza di piazzali, come si può evincere dalla foto area.




Particolare area produttiva recente (fuori scala)



Ortofoto AGEA 2019

Dall'estratto Tav 2.4B in cui è riportata la fascia di 10 ml rispetto agli insediamenti produttivi recenti e in formazione (1PDL), risulta che per queste aree, allo stato attuale ancora parzialmente inedificate, rispetto agli immobili a carattere residenziale tale distanza è più che rispettata in quanto le valutazioni effettuate non tengono in considerazione le distanze dai confini che devono essere rispettate per il posizionamento degli immobili, come risulta dalla foto aerea.




Particolare area produttiva recente (fuori scala)







Ortofoto AGEA 2019


Anche in questo caso, in cui nell'estratto Tav 2.4B è riportata la fascia di 10 ml rispetto all'insediamento produttivo recente, risulta che tale distanza è più che rispettata in quanto le valutazioni effettuate non tengono in considerazione le distanze dai confini che devono essere rispettate per il posizionamento degli immobili, come risulta dalla foto area.



Estratto Tav 2.5 del Regolamento Urbanistico inquadramento generale fuori scala

LEGENDA

-  Insediamento produttivo consolidato
-  Insediamento produttivo recente
-  Insediamento produttivo in formazione
-  Insediamento terziario consolidato



Particolare area produttiva recente (fuori scala)



Ortofoto AGEA 2019

Dall'estratto Tav 2.5 in cui è riportata la fascia di 10 ml rispetto al perimetro degli insediamenti produttivi recenti, risulta che per queste aree rispetto agli immobili a carattere residenziale tale distanza è più che rispettata in quanto le valutazioni effettuate non tengono in considerazione le distanze dai confini che devono essere rispettate per il posizionamento degli immobili, come risulta dalla foto aerea.

Inoltre per questa porzione di territorio si deve inoltre valutare la perimetrazione del "Progetto Complessivo di Area" (PCA 1) che comprende una porzione dell'area a destinazione "Insediamento residenziale recente".

Relativamente a tale perimetrazione è attualmente vigente un Progetto Complessivo di Area, relativo al comparto produttivo situato in frazione Bolognana di proprietà della Società Kedrion s.p.a, la cui convenzione è stata sottoscritta in data 31.10.2012; nella porzione del PCA a destinazione "Insediamento residenziale recente" sono previsti esclusivamente edifici a destinazione direzionale; come risulta dalla foto aerea gli interventi a carattere direzionale non sono alla data attuale stati realizzati.

8. Conclusioni

Quanto esposto dimostra chiaramente la volontà da parte dell'Amministrazione Comunale di Galliciano di non consentire la localizzazione nel proprio territorio di aziende "a rischio di incidente rilevante" e per puro errore materiale sono state assimilate a queste le "attività insalubri" negli Artt.83 e 90 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico.

Il Regolamento Urbanistico approvato con DCC n. 22 del 31.08.2007, individua tre tipologie di aree a destinazione produttiva: Insediamenti produttivi consolidati; Insediamenti produttivi

recenti; Insediamenti produttivi in formazione, tali aree sono individuate nelle Tavv.: 2.4.A Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 4 - Gallicano capoluogo nord (scala 1:2.000); 2.4.B Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 4 - Gallicano capoluogo sud (scala 1:2.000); 2.5. Unità Territoriali Organiche Elementari UTOE 5 - Bolognana (scala 1:2.000).

Si deve evidenziare, come precedentemente illustrato, che nel Regolamento Urbanistico le aree a destinazione produttiva: Insediamenti produttivi recenti; Insediamenti produttivi in formazione, sono state definite e la loro localizzazione risulta separata nettamente dal sistema insediativo a carattere residenziale, quindi tali aree, in base alle scelte del Regolamento Urbanistico, sono "tenute lontane dalle abitazioni" ed inoltre sono state definite "speciali cautele per la incolumità del vicinato" ai sensi del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Si ricorda che per le attività insalubri, prima e seconda classe, la normativa vigente prevede per l'avvio/modifica/trasferimento di attività artigianali e industriali classificate insalubri che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere inoltrata al SUAP, almeno 15 giorni prima dell'effettivo avvio/modifica/trasferimento.

Inoltre l'eliminazione della dizione "attività insalubri" dagli Artt.83 e 90 delle Norme Tecniche di Attuazione è pienamente in linea con la disciplina del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Comuni Garfagnana.

Sulla base di quanto esposto è necessario procedere a togliere i riferimenti di divieto per le "attività insalubri" dagli Artt. 83 e 90 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico, quale "mero errore materiale" ai sensi dell'Art.21 della LRT 65/2014.